

A.P.S.P “S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL”

PERGINE VALSUGANA – Provincia di Trento

CONVENZIONE

PER L'INCARICO DI LOGOPEDISTA IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE PER IL PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/12/2028.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ presso la sede dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Spirito - Fondazione Montel" in Via Marconi n. 4 a Pergine Valsugana (TN),

TRA

La dott.ssa _____, Logopedista, nata in _____ il _____
residente a _____ (____) in Via _____ Codice fiscale _____
Partita I.V.A. _____, di seguito denominata Logopedista

E

l'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA S. SPIRITO - FONDAZIONE MONTEL con sede legale in Pergine Valsugana in Via Marconi n. 4 Codice Fiscale e Partita IVA 00358720225, di seguito denominata A.P.S.P., rappresentata dal Presidente pro tempore dr. _____ nato il _____ che agisce in nome e per conto della stessa,

Premesso:

- che le Direttive per l'assistenza sanitaria e assistenziale a rilievo sanitario nelle residenze sanitarie assistenziali pubbliche e private a sede territoriale ed ospedaliera del SSN per l'anno 2025, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2253 dd. 23/12/2024 ed in particolare il punto 7.4 Assistenza riabilitativa nella quale sono ricompresi tra le attività di riabilitazione le attività terapeutiche di disturbi del linguaggio e deficit di deglutizione; per questi fini il parametro di assistenza riabilitativa può essere coperto fino ad un massimo del 20% con personale in possesso del diploma di laurea in logopedia o titolo equipollente;
- che con decreto del Presidente n. ____ dd. _____, esecutivo, l'A.P.S.P "S. Spirito Fondazione Montel" di Pergine Valsugana affidava alla dott.ssa _____ l'incarico di logopedista in regime libero professionale per il periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2028, approvando contestualmente il seguente schema di convenzione.

Ciò premesso, tra le due parti si stipula quanto segue:

ART. 1 – Oggetto prestazioni

L'A.P.S.P. affida alla dott.ssa _____ che accetta e assume, l'incarico per prestazioni di logopedista, senza vincolo di subordinazione ai sensi dell'art. 2222 del C.C., da espletarsi secondo le indicazioni della Direzione Sanitaria.

ART. 2 – Modalità svolgimento

Il servizio di cui all'art. 1 viene espletato per 18 ore mensili in giornate e orari concordati di volta in volta con la Direzione Sanitaria sulla base delle esigenze dei residenti.

Il servizio viene svolto presso i locali dell'A.P.S.P.. Per l'espletamento dell'incarico la dott.ssa _____ utilizzerà le attrezzature, il materiale e quant'altro necessario messi a disposizione dall'A.P.S.P.. La stessa sarà tenuta ad aggiornare la cartella socio sanitaria degli Ospiti in trattamento.

ART. 3 – Corrispettivo e pagamenti

Per la gestione del servizio di cui all'art. 1 è previsto un compenso orario pari ad € 26,00.= (ventisei/00), esente IVA. Tale compenso è maggiorato dei contributi previdenziali nella misura di legge. La quantificazione delle ore è attestata mediante rilevazione elettronica con apposito badge nominativo personale. Tali compensi si intendono al lordo delle ritenute erariali e liquidati ogni due mesi a presentazione di regolare fattura.

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato dietro presentazione di regolare fattura in formato elettronico entro 15 giorni dal ricevimento mediante bonifico bancario sul conto corrente che sarà comunicato per iscritto dal Logopedista.

ART. 4 – Copertura assicurativa

La Polizza RCT dell'A.P.S.P. è adeguata alla Legge 24/2017 e successivo Decreto attuativo 232/23; resta fermo l'obbligo della polizza assicurativa per l'esercente la professione sanitaria che copra quanto disposto dalla Legge 24/2017 e ss mm.

ART. 5 – Obblighi di tracciabilità

L'incarico oggetto della presente Convenzione, in quanto relativo a prestazioni di lavoro autonomo in regime di libera professione di cui al D.Lgs. 165/2001, non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come precisato dall' ANAC.

ART. 6 – Segreto professionale, etica e mansionario

Il Logopedista è altresì tenuto ad osservare il segreto professionale, l'etica e il mansionario previsto dalla legge.

ART. 7 – Disposizioni anticorruzione

Il Logopedista, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente Convenzione, si impegna - ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti dell'A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" di Pergine Valsugana, attualmente vigente e richiamato dall'attuale Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" di Pergine Valsugana pubblicato sul sito istituzionale www.apsp-pergine.it - sezione Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Atti generali, ad osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento costituisce causa di risoluzione della presente convenzione. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Logopedista il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione della Convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni

ART. 8 – Relazione

La dott.ssa _____ si impegna a presentare una relazione sull'attività del servizio in oggetto a scadenza annuale.

ART. 9 - Responsabilità

L'A.P.S.P. è esonerata da ogni responsabilità relativa al servizio oggetto della presente convenzione.

ART. 10 – Attività formativa

Al Logopedista incaricato potrà essere richiesta la disponibilità ad effettuare attività formativa a favore del personale dipendente, collaboratori e familiari per un massimo di 24 ore annue da espletarsi secondo le indicazioni ed accordi con la Direzione Amministrativa e Sanitaria. Tale attività sarà remunerata come normale orario di attività di consulenza.

Art. 11 - INFORMATIVA “BREVE” SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 13 Reg. UE 2016/679

Titolare del trattamento: A.P.S.P. “S. Spirito – Fondazione Montel” con sede in Pergine Valsugana (TN);

Finalità del trattamento: adempimento delle funzioni istituzionali strettamente correlate all'esercizio di poteri e facoltà di cui la nostra Amministrazione è competente;

Base del trattamento: esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri;

Trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati: il trattamento potrebbe riguardare dati personali relativi a condanne penali. La base giuridica del loro trattamento è rappresentata dalla

necessità di dare esecuzione ad un obbligo di legge e/o eseguire un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

Modalità del trattamento: tutti i dati sono trattati in forma cartacea ed elettronica e protetti mediante misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR;

Obbligatorietà del conferimento: il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento comporta per l'Amministrazione l'impossibilità di rispondere in tutto o in parte alle richieste presentate dagli interessati e dare esecuzione a quanto di propria spettanza;

Comunicazione, diffusione e destinatari: i dati possono essere comunicati ai soli terzi legittimati. I dati comunicati non saranno trasferiti extra UE. La loro diffusione avrà luogo solo laddove previsto da un obbligo di legge. I dati possono essere conosciuti dal titolare, dai responsabili del trattamento, dagli incaricati del trattamento appositamente istruiti. Oltre ai soggetti appena specificati i dati conferiti potranno essere trattati da parte di soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento nella misura in cui ciò sia necessario per l'espletamento dell'attività da essi svolta a favore dell'Ente e nei limiti dei profili di autorizzazione per essi individuati. Il loro elenco è sempre accessibile presso la sede del titolare;

Durata del trattamento e periodo di conservazione: i dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto in essere tra le parti e saranno conservati per il tempo di legge;

Diritti dell'interessato: l'interessato o un suo rappresentante può esercitare, senza particolari formalità, i diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del Re. UE 16/679 rivolgendosi al titolare o al responsabile per la protezione dei dati. In particolare potrà chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, esercitare il diritto di ottenere la portabilità nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR;

Responsabile Protezione Dati (RPD): la nostra Amministrazione ha designato il proprio responsabile per la protezione dei dati personali raggiungibile all'indirizzo: serviziодpo@upipa.tn.it.

ART. 12 – Tutela della salute e sicurezza

Al Logopedista incaricato si applicano le misure di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro previste ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81.

L'A.P.S.P. si obbliga a informare il Logopedista sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro a cui quest'ultimo è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate nell'Azienda.

Il Logopedista incaricato si obbliga a fornire da parte loro all'Azienda tutte le informazioni necessarie in relazione a rischi specifici relativi alla propria persona ed alla propria attività e si impegnano ad osservare le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate in A.P.S.P. S. Spirito Fondazione Montel.

L'attività oggetto della presente convenzione si configura come attività specifica non interferente con le attività e l'organizzazione dell'A.P.S.P., pertanto il presente incarico non è soggetto all'approvazione e stesura del D.U.V.R.I.

In considerazione del valore della presente convenzione i costi della sicurezza sono considerati insiti nello stesso e quindi non diversamente considerabili.

ART. 13 – Durata della convenzione

La presente convenzione entra in vigore il 01/01/2026 e andrà a scadere il 31/12/2028, salvo disdetta di una delle parti a mezzo e-mail pec, da inviarsi almeno trenta giorni prima.

Nel caso di inadempienza nello svolgimento della propria attività l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere la contratto immediatamente, con e-mail pec e con decorrenza dalla data indicata nella medesima.

Per quanto non contemplato dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alle disposizioni del Codice Civile.

ART. 14 – Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, II comma del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e s.m. e con spese a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pergine Valsugana, li _____

per l'A.P.S.P."S. Spirito Fondazione Montel"

IL PRESIDENTE

- dr. _____ -

LA LOGOPEDISTA

- dott.ssa _____ -